



**Delibera n. 256
Roma, 1 dicembre 2014
IL COMITATO DI GESTIONE**

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chinè e il Dr. Mario Vittorio Mancini.

Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dr. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chinè, Dr. Mario Vittorio Mancini e il Dr. Luigi Magistro;

Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dr. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l’art. 7 dello Statuto dell’Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il “*Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia*” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato da Comitato di Gestione con Delibera n. 243 del 30 luglio 2014;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine ai limiti dell’art 15, comma 1, lettere p) e q) del Regolamento e alla conseguente modifica delle parole “*entro il limite massimo di 100.000 euro*” con le parole “*entro il limite massimo di 40.000 euro*”;

Su proposta del Direttore

DELIBERA

- di approvare le modifiche al “*Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia*” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli consistenti nella sostituzione all’art 15, comma 1, lettera p) e q) delle parole “*entro il limite massimo di 100.000 euro*” con le parole “*entro il limite massimo di 40.000 euro*”;
- dà mandato alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza di apportare le modifiche che si rendessero necessarie in funzione dei successivi adeguamenti normativi.

I Componenti

Giuseppe Chinè

Mario Vittorio Mancini

Il Presidente

Giuseppe Peleggi



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

REGOLAMENTO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA

Testo approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 243 del 30 luglio 2014, coordinato con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con delibera n. 256 del 1° dicembre 2014.

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Principi
- Art.3 Forme della procedura in economia
- Art.4 Pubblicità e comunicazioni
- Art.5 Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
- Art.6 Responsabile unico del procedimento
- Art.7 Notifiche e corrispondenza
- Art.8 Computo dei termini
- Art.9 Obblighi relativi alla regolarità' contributiva e alla tracciabilità' dei flussi
- Art.10 Garanzie
- Art.11 Inadempimenti
- Art.12 Revisione prezzi

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

- Art.13 Servizi e forniture di beni in economia
- Art.14 Determinazione a contrarre
- Art.15 Tipologia di fornitura di beni e servizi
- Art.16 Procedura per servizi e forniture in cottimo fiduciario
- Art.17 Scelta del contraente
- Art.18 Forma del contratto

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art.19 Lavori in economia
- Art.20 Determinazione a contrarre
- Art.21 Limiti per tipologia di lavori
- Art.22 Procedura per l'affidamento lavori in cottimo fiduciario
- Art.23 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
- Art.24 Scelta del contraente
- Art.25 Forma del contratto
- Art.26 Piani di sicurezza
- Art.27 Lavori d'urgenza
- Art.28 Lavori di somma urgenza
- Art.29 Verifica e regolare esecuzione dei lavori

PARTE QUARTA - SERVIZI TECNICI

- Art.30 Disposizioni particolari per i servizi tecnici

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito "Agenzia"), di forniture, servizi e lavori ai fini del soddisfacimento dei propri fabbisogni.

Le disposizioni del presente Regolamento operano compatibilmente con quanto previsto dalle seguenti leggi e regolamenti:

- D.Lgs. n.163/2006 (di seguito denominato "Codice appalti"), con particolare riferimento all'articolo 125.
- D.P.R. n.207/2010 (di seguito denominato "Regolamento attuativo") con particolare riferimento agli articoli 173-177 per i lavori ed agli articoli 329-338 per i servizi e le forniture.
- Tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti la materia oggetto del presente Regolamento.
- Il Manuale delle procedure dell'attività negoziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice appalti: *"I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II".*

Articolo 2 PRINCIPI

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare sistemi più snelli e semplificati per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso agli ordinari criteri di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempo e risorse.

2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.

3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia definita dal presente Regolamento. Ove possibile ed economicamente conveniente, nell'ambito della medesima procedura in economia, al fine di consentire la partecipazione delle piccole e medie imprese, le prestazioni richieste devono essere suddivise in lotti funzionali.

4. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, altresì, ai seguenti principi:

- a) promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

- b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
- c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.

5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione al limite d'importo delle soglie comunitarie così come indicato nei successivi articoli del presente Regolamento.

Articolo 3 FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

L'esecuzione degli interventi in economia per lavori, servizi e forniture può avvenire:

- in amministrazione diretta per lavori di importi inferiori a 50.000,00 Euro e per servizi e forniture di importi inferiori all'attuale soglia comunitaria di 207.000,00 euro;
- per cottimo fiduciario per lavori di importi inferiori a 200.000,00 Euro e per servizi e forniture di importi inferiori all'attuale soglia comunitaria di 207.000,00 euro;

La suddetta soglia è automaticamente adeguata in relazione alle diverse soglie fissate dalla normativa U.E. con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice appalti.

Sono eseguiti in amministrazione diretta, a cura del RUP appositamente nominato, i lavori, servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà dell'Agenzia o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.

Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne all'Agenzia.

Articolo 4 PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure di acquisto in economia di beni, servizi e lavori non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione di cui agli articoli 122 e 124 del Codice appalti.

2. In applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, ogni acquisizione è inoltre soggetta a tutte le normative vigenti in tema di tracciabilità, registrazione, comunicazione e controllo.

3. Al fine della semplificazione ed economicità del procedimento per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a euro 40.000 (per i lavori) e a euro 20.000 (per i servizi e le forniture) al netto degli oneri fiscali, le comunicazioni dei provvedimenti di aggiudicazione ex articolo 79 comma 5 del Codice appalti, sono soggette all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia - art. 173 comma 2 e art. 331, comma 3 del Regolamento attuativo.

4. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 8, del Codice appalti ed a quanto previsto dalle altre disposizioni vigenti.

5. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara - CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto - CUP -. Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice appalti, l'affidamento in economia è ammesso per lavori di importi inferiori a 200.000,00 euro e per servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di 207.000,00 euro. Tale ultima soglia è automaticamente adeguata in relazione alle diverse soglie fissate dalla normativa U.E. con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice appalti. Nessuna prestazione può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice appalti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.

3. Per gli acquisti programmabili, i limiti di cui al precedente comma 1 devono essere applicati all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene, servizio o lavoro nel periodo di programmazione.

4. Per le forniture o servizi, nonché per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore ai limiti indicati al precedente comma 1, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall' Agenzia oppure presenti sul mercato elettronico per la categoria merceologica interessata. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire altresì mediante indagini di mercato tramite la pubblicazione di un avviso oppure consultando elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet, e/o con ogni altro mezzo idoneo allo scopo. Le modalità di scelta degli operatori economici da invitare devono essere rappresentate nella determina a contrarre.

5. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del Codice appalti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale). Nel caso di affidamento di lavori superiori all'importo di 150.000,00 Euro è richiesto altresì il requisito di cui all'articolo 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) mentre per l'affidamento di importi inferiori sono richiesti i requisiti elencati all'art.90 del D.P.R.n.207/2010.

6. Per forniture o servizi nonché per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, è consentito, purché motivato, anche l'affidamento diretto da parte del RUP ad uno specifico operatore del settore, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice appalti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e par condicio.

7. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Agenzia può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico interessato.

8. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice appalti.

9. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato, condotto anche in maniera autonoma dalle singole strutture richiedenti la procedura di acquisto) pubblicato sul sito dell’Agenzia, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali l’Agenzia individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente Regolamento.

Articolo 6 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione in economia l’Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall’art 10 del Codice appalti, opera attraverso un Responsabile unico del procedimento (di seguito “RUP”) unico per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RUP è individuato nel Dirigente dell’ufficio preposto agli acquisti della Direzione centrale o territoriale, fatta salva la possibilità di una nomina diversa con apposito provvedimento dirigenziale. Al RUP competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento attuativo.

2. Negli acquisti in economia, fatta salva la possibilità di una nomina diversa con apposito provvedimento dirigenziale, il RUP svolge anche la funzione di Direttore dell’esecuzione del contratto ove non ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 300 comma 2 del Regolamento attuativo.

Articolo 7 NOTIFICHE E CORRISPONDENZA

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’impresa nel domicilio indicato nel contratto.

2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

3. E’ facoltà del RUP richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.

Articolo 8 COMPUTO DEI TERMINI

1. Ove i termini siano indicati in ore, giorni, settimane, mesi o anni, il periodo deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento; l’ora o il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non sono computati nel periodo.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Articolo 9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

1. La regolarità contributiva delle ditte invitate alla procedure in economia viene attestata attraverso il DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Il DURC deve essere acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice appalti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito).

Il periodo di validità del DURC è 120 giorni dalla data di emissione, fatte salve eventuali e successive disposizioni normative.

Il DURC, ferma restando la validità di 120 giorni, è efficace come certificazione di regolarità contributiva per tutte le fasi delle gare in cui è coinvolto l'operatore economico interessato, compresa la fase attinente alla verifica dei requisiti contributivi per la firma del contratto.

Il DURC deve essere altresì richiesto successivamente al momento del primo pagamento delle prestazioni effettuate ed è valido fino al saldo. Per il saldo dovrà essere necessariamente richiesto un nuovo DURC anche se il precedente non è ancora scaduto.

2. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro stipulati tra l'Agenzia e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) del Testo Unico di cui al D.P.R. n.445/2000, in luogo del documento di regolarità contributiva. L'Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo sopracitato Testo Unico.

3. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).

4. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti all'Agenzia entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata Legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

Articolo 10 GARANZIE

1. Salvo esplicita previsione da parte del RUP, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento di cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice appalti.

2. Salvo esplicita previsione da parte del RUP, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice appalti. Per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice appalti.

3. Salvo esplicita previsione da parte del RUP, per gli appalti di lavori inferiori a 40.000,00 euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice appalti a condizione che vi sia una riduzione del prezzo di aggiudicazione da concordare in fase stipula del contratto.

Articolo 11 INADEMPIMENTI

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, nella persona del RUP, qualora sia stata inserita nel contratto clausola risolutiva espressa, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e, per l'esecuzione dei lavori, 240 (accordo bonario) del Codice appalti.

Articolo 12 REVISIONE PREZZI

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi così come non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del Codice Civile.

PARTE SECONDA
ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Articolo 13
SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

1. La seconda parte del Regolamento disciplina il sistema di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell'Agenzia, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 125 del Codice appalti e alla normativa di cui agli articoli da 329 a 338 del Regolamento attuativo.
2. Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia, per gli acquisti sotto soglia comunitaria il bene o servizio da acquisire deve essere reperito sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero sul mercato elettronico realizzato dalla centrale regionale di riferimento. Solo se il bene o il servizio non è disponibile sul mercato elettronico, oppure in caso di motivata urgenza è possibile attivare procedure autonome in economia di cui al presente Regolamento. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi è disposto nella determinazione a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice appalti.
3. Il Dirigente nella determinazione anzidetta, attesta inoltre che al momento dell'avvio della procedura, non sono attive Convenzioni Consip spa e che i beni o i servizi necessari non sono disponibili sul MEPA ovvero che nonostante la possibilità di utilizzare dette Convenzioni o il MEPA, si procede ugualmente all'acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dall'urgenza.

Articolo 14
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. L'Agenzia manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'acquisizione di una fornitura o un servizio con affidamento in economia mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione a contrarre- a cui sono allegati la lettera di invito ed il capitolato di gara - indica in particolare:
 - a) che il procedimento rientra nella fattispecie prevista dal presente Regolamento;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali (tra cui termine e durata del contratto);
 - e) il criterio di selezione dell'offerta: prezzo più basso e/o offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f) il valore economico presunto (l'importo a base d'asta o l'importo negoziato);
 - g) il Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art.272, 5°comma del D.P.R. n.207/2010) nonché nei casi previsti anche il Direttore dell'esecuzione del contratto (articolo 300 e seguenti del D.P.R. n.207/2010);
 - h) il budget su cui graverà la spesa;
 - i) l'inesistenza delle convenzioni CONSIP e di ogni altro sistema di acquisizione obbligatorio di cui all'articolo 1, commi 449 e 450 della Legge n.296/2006.
3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti tra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In presenza di tali rischi dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal caso nella lettera

d'invito, e successivamente nel contratto, andrà indicato il costo delle misure per eliminare o ridurre tali rischi d'interferenza.

Articolo 15

TIPOLOGIA DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, comma 10 del Codice appalti, vengono di seguito stabilite le forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia.

- a. Acquisto, noleggio, manutenzione di mobili, arredi, complementi di arredo, segnaletica interna ed esterna ed attrezzature varie.
- b. Acquisto, noleggio, manutenzione di macchine di ufficio (quali fotocopiatrici, strumenti ed apparecchiature tecniche, personal computer, stampanti ed attrezzature hardware, apparati di telefonia, telefax).
- c. Acquisto e manutenzione di reti informatiche, software e relativo aggiornamento, reti telefoniche e materiale di consumo informatico.
- d. Acquisto di generi di cancelleria e di materiale vario di facile consumo (quale carta, stampati, materiale elettrico, materiale telefonico, materiale da ferramenta, ecc.).
- e. Acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, abbonamenti a periodici, riviste, banche dati on-line, stampa di pubblicazioni dell'Agenzia.
- f. Acquisto di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli e altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale.
- g. Acquisto e manutenzione ordinaria di apparecchiature e impianti per il funzionamento degli uffici (impianti/apparecchiature di riscaldamento, impianti/apparecchiature di condizionamento, gli impianti idraulici, pneumatici, di forza motrice, antincendio, rilevazione fumi, elettrici e similari).
- h. Acquisto di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti dell'Agenzia.
- i. Fornitura di beni per la gestione delle mense o della distribuzione dei pasti o altri beni di conforto.
- j. Acquisto, noleggio, revisione e manutenzione di automezzi e di altri mezzi di trasporto necessari.
- k. Fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi.
- l. Fornitura di combustibile per il riscaldamento degli immobili in uso all'Agenzia.
- m. Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali.
- n. Fornitura di materiali accessori e strumentali all'esecuzione di lavori o alle prestazioni di servizi in economia.
- o. Fornitura di contrassegni, sigilli, piombi e materiali similari.
- p. Incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o fase di esecuzione, in caso di carenza in organico di personale tecnico o idoneamente qualificato, attestata dal R.U.P. entro il limite massimo di 40.000,00 euro.
- q. Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, di cui al Codice appalti, in caso di carenza in organico di personale tecnico o idoneamente qualificato entro il limite massimo di 40.000,00 euro.
- r. Servizi di pulizia degli edifici, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti, vigilanza, portierato, guardiana, accoglienza, call center, facchinaggio, spedizioni ed ogni altro servizio di gestione degli immobili in uso all'Agenzia.
- s. Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi.
- t. Servizi di traduzione, interpretariato ed elaborazione dati.
- u. Servizi di editoria, stampa, tipografia, fotografia, copisteria e similari.
- v. Organizzazione di convegni, seminari, eventi ed attività connesse (locazione sale, catering, materiale promozionale e similari).

- w. Spese di rappresentanza.
- x. Servizi assicurativi, bancari e finanziari.
- y. Servizi di ricerca e sviluppo.
- z. Servizi di consulenza gestionale ed affini.
- aa. Servizi di trasporto e di corriere.
- bb. Servizio sostitutivo mensa e buoni pasto.
- cc. Servizi di revisione e manutenzione periodica dispositivi antincendio.
- dd. Servizi di sorveglianza sanitaria del personale, servizi di sorveglianza fisica obbligatoria di sorgenti di radiazioni ionizzanti, altri servizi di sicurezza ed igiene del lavoro, accertamenti sanitari.
- ee. Servizio di prenotazione viaggi/soggiorni dipendenti.
- ff. Servizi di lavanderia.
- gg. Fornitura di beni e servizi connessi alla formazione del personale.
- hh. Locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate
- ii. Servizi tecnici di cui al successivo articolo 30.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, in conformità all'articolo 125, comma 10 del Codice appalti, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 16

PROCEDURA PER SERVIZI E FORNITURE IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il RUP richiede idonea offerta invitando contemporaneamente almeno cinque operatori economici selezionati con le modalità indicate al precedente articolo 5.

2. La lettera d'invito, per gli importi pari o superiori a 20.000,00 euro deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto a base d'asta con esclusione dell'IVA;
- b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo -in giorni- di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice appalti e del Regolamento attuativo;

- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) la richiesta all'operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla clausola di Stand Still ex articolo 11 del Codice appalti, al Duvri, laddove necessario e ad altri eventuali adempimenti normativi richiesti dal tipo di acquisto da eseguire.

3. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno ferialmente successivo.

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il RUP predispone un foglio *patti e condizioni o un capitolato d'onere*, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

5. Quando è possibile, il RUP redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Articolo 17 SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto stabilito nella lettera di invito, secondo le seguenti modalità):

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso criteri e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera di invito;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento o la fornitura del bene o servizio sia chiaramente individuato e non siano possibili grandi variazioni qualitative.

2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito al fine di garantire la segretezza del contenuto.

3. Le buste contenenti le offerte, qualora la scelta debba avvenire con il metodo del prezzo più basso, sono aperte in seduta riservata dal RUP con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal RUP stesso e dai due testimoni.

4. Per affidamenti di importi inferiori a 40.000,00 Euro, quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.

5. Per affidamenti di importi pari o superiori a 40.000,00 Euro la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.

6. La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi di quanto previsto al punto 4.2 del Manuale delle procedure delle attività negoziali dell'Agenzia. A carico dei Commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice appalti.

7. Qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono:

- ❖ prezzo,
- ❖ termine di esecuzione o consegna,
- ❖ qualità (certificazione),
- ❖ qualità ambientale (certificazione - registrazione ambientale),
- ❖ caratteristiche estetico funzionali,
- ❖ valore o merito tecnico,
- ❖ servizio successivo alla vendita,
- ❖ assistenza tecnica.

8. E' ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

9. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il verbale dovrà dare atto dell'iter seguito nella attribuzione del punteggio che ha determinato l'affidamento.

10. Qualora sia stata istituita la Commissione, in seduta pubblica si procede all'apertura dei plichi esterni e delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta, ai fini della constatazione della documentazione presentata. Successivamente, in seduta riservata, viene verificata la rispondenza della documentazione amministrativa presentata con quella richiesta nella lettera d'invito. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, in una nuova seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica e del punteggio ad essa attribuito. Nella medesima seduta il Presidente dà lettura agli intervenuti dei punteggi complessivi ottenuti dalle offerte validamente presentate e proclama l'aggiudicazione provvisoria. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

11. L'aggiudicazione provvisoria, viene sottoposta al RUP, il quale a sua volta, previo controllo di tutte le attività di gara sin qui svolte, la sottopone all'approvazione del Dirigente dell'ufficio preposto agli acquisti o del Dirigente di vertice sovraordinato.

12. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice appalti (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini dell'accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

13. In caso di offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice, prima di procedere alla graduatoria provvisoria, informa il RUP che, a sua volta, provvederà a verificare, anche attraverso un'apposita commissione o la medesima Commissione giudicatrice l'anomalia ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 e seguenti del Codice appalti e dell'art. 284 del Regolamento attuativo.

Articolo 18 FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto per scrittura privata dal legale rappresentante della ditta affidataria o da un procuratore speciale. La sottoscrizione dovrà avvenire in forma digitale in tutti i casi in cui l'operatore economico sia dotato di firma digitale.

2. Per importi fino a 10.000,00 euro il contratto può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Agenzia dispone l'ordinazione di beni, servizi e l'affidatario accetta.

3. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico della ditta contraente.

4. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9, 10, 10 *bis* e 10 *ter* del Codice appalti.

PARTE TERZA
ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 19
LAVORI IN ECONOMIA

La terza sezione del Regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Agenzia, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 125 del Codice appalti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

Articolo 20
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. L'Agenzia anche per l'esecuzione di un lavoro in economia, così come accade per la fornitura di beni o servizi, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto attraverso la determinazione a contrarre che deve indicare in particolare:

- a) che il procedimento rientra nella fattispecie prevista dal presente Regolamento;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole ritenute essenziali (tra cui termine e durata del contratto);
- e) il criterio di selezione dell'offerta: prezzo più basso e/o offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) il valore economico presunto (l'importo a base d'asta o l'importo negoziato);
- g) il Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art.272, 5° comma del D.P.R. n.207/2010) nonché nei casi previsti dalla legge il Direttore dei Lavori e il Collaudatore;
- h) il budget su cui graverà la spesa;
- i) l'inesistenza delle convenzioni CONSIP e di ogni altro sistema di acquisizione obbligatorio di cui all'art 1, commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006.

2. L'affidamento in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del citato Testo. In tal caso nella lettera d'invito, e successivamente nel contratto, andrà indicato il costo delle misure per eliminare o ridurre tali rischi d'interferenza.

Articolo 21
LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice appalti, con riguardo alle specifiche competenze dell'Agenzia, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza negli immobili in uso all'Agenzia;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) manutenzione di opere o di impianti.

Articolo 22

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il RUP richiede, così come per i beni e i servizi, idonea offerta invitando contemporaneamente almeno cinque operatori economici selezionati con le modalità indicate al precedente articolo 5.

2. La lettera di invito contiene:

- a) l'oggetto della prestazione e l'importo massimo previsto a base d'asta con esclusione dell'IVA;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto; nonché gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta nonché il periodo, espresso in giorni, di validità della stessa;
- e) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) la richiesta all'operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla clausola di Stand Still ex articolo 11 del Codice appalti, al Duvri, laddove necessario e ad altri eventuali adempimenti normativi richiesti dal tipo di acquisto da eseguire.

3. In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni da eseguire;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice appalti;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore ove richieste.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40. 000,00 euro al netto degli oneri fiscali.

Articolo 23

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA

1. Secondo quanto indicato nel Manuale delle procedure dell'attività negoziale dell'Agenzia, con riferimento all'acquisto di lavori in economia, l'autorizzazione alla spesa e la firma del contratto sono disposti dal dirigente dell'Ufficio preposto alla "funzione acquisti".

2. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:

- a) relazione illustrativa;
- b) quaderno d'oneri e condizioni;
- c) computo metrico estimativo;
- d) elenco prezzi unitari;
- e) elaborati grafici.

4. I progetti sopra indicati sono approvati dal dirigente dell'Ufficio preposto alla "funzione acquisti". L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risultano l'importo dei lavori e gli eventuali oneri della sicurezza, l'I.V.A. e le eventuali spese tecniche.

Articolo 24

SCELTA DEL CONTRAENTE

La scelta del contraente avviene sulla base di quanto stabilito nella lettera di invito e con le medesime modalità previste - per l'acquisizione di beni e servizi - dal precedente articolo 17.

Articolo 25

FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto per scrittura privata dal legale rappresentante della ditta affidataria o da un procuratore speciale. La sottoscrizione dovrà avvenire in forma digitale in tutti i casi in cui l'operatore economico sia dotato di firma digitale.

2. Per importi fino a 10.000,00 Euro il contratto può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Agenzia dispone l'ordinazione di beni, servizi o l'esecuzione di lavori e l'affidatario accetta.

3. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico della ditta contraente.

4. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9, 10, 10 bis e 10 ter del Codice appalti.

Articolo 26
PIANI DI SICUREZZA

In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, ove previsto, va allegato e ne forma parte integrante, il piano della sicurezza (di cui all'articolo 131 del Codice appalti) nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui D.Lgs. 81/2008.

Articolo 27
LAVORI D'URGENZA

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.
2. Il verbale, predisposto dal RUP o dal tecnico all'uopo incaricato, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al dirigente preposto all'Ufficio Acquisti per l'autorizzazione ad eseguire l'intervento.
3. L'affidamento dei lavori sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 22 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 28
LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il RUP o il tecnico all'uopo incaricato provvedono alla redazione del verbale, di cui al precedente articolo e all'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP o dal tecnico incaricato.
3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'affidatario.
4. Il RUP o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente per l'approvazione dei lavori e per la copertura della spesa.
5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il RUP provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

Articolo 29
VERIFICA E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Se non diversamente disciplinato, le verifiche relative all'accertamento di conformità delle prestazioni eseguite, rispetto a quelle contrattualmente previste, si attuano secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4.4. del Manuale delle Procedure dell'attività negoziale dell'Agenzia.

2. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la regolare esecuzione – collaudo - è attestata dal RUP o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto - entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori - dal Direttore dei Lavori salvo eventuale nomina di Collaudatore o Commissione di collaudo per tutti i casi previsti dalla normativa o richieste dalle circostanze particolari del lavoro) nonché dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori nei casi previsti dalla legge.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento attuativo.

PARTE QUARTA SERVIZI TECNICI

Articolo 30 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A - numero 12 al Codice appalti relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse, di cui all'articolo 91 del Codice appalti;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice appalti;
- c) le attività di supporto al RUP di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice appalti;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti;
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A - numero 12 al Codice appalti, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Per tali attività la direzione dei lavori è affidata, qualora l'Agenzia non sia in grado di espletarla con proprio personale per mancanza di adeguate professionalità nel proprio organico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 130 del Codice appalti ed in particolare, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

- ad altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- al progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del Codice appalti;
- ad altri soggetti scelti con le procedure di cui al presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice appalti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal RUP nel rispetto dei principi di parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 100.000,00 Euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente Regolamento, in base alle seguenti linee guida, da indicare preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
- qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal RUP nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

- tempi di espletamento delle prestazioni da affidare.

4. Il RUP può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 Euro;
- b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:
 - l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
 - l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al RUP;

- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Agenzia, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione *online*, sul sito dell'Agenzia.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice appalti.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 100.000,00 Euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice appalti e dal presente Regolamento, per le parti applicabili;
- di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice appalti.

9. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.